



## Città di SAN SEVERO

# REGOLAMENTO DELLA SOSTA

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 60 del 29 novembre 2016, disciplina le modalità di gestione e di uso dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, istituiti nel territorio della Città di San Severo ed individuati in aree comunali con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f), e comma 9 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s. m. e i..
2. Il servizio consiste nella individuazione e nella gestione di appositi spazi denominati stalli di sosta, localizzati in aree pubbliche e lungo le vie e piazze cittadine che dovranno essere appositamente demarcati con colorazione differenziata rispetto a quelli destinati alla sosta gratuita dei veicoli.

### Art. 2

#### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di controllo e della gestione della sosta regolamentata a tempo ed a pagamento può essere esercitato in via di diretta dall'Amministrazione comunale ovvero essere affidato in concessione a terzi previa stipula di apposita convenzione.
2. Nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi i criteri che definiscono le modalità di gestione dovranno recepire le prescrizioni del presente regolamento e della deliberazione di approvazione ed essere definiti in apposita relazione del dirigente comunale competente, come previsto dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. La relazione del Dirigente, prima dell'approvazione finale viene trasmessa alla Commissione consiliare competente, affinché ne prenda visione e verifichi che la stessa rispetti le prescrizioni del presente regolamento.
3. In caso di concessione a terzi del servizio, tutte le spese di gestione (come, a titolo meramente indicativo, vestiario degli operatori, fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la gestione di tutti i parchimetri necessari alla gestione dei parcheggi/sosta a pagamento di parchimetri, allestimento di sportelli informativi, rifacimento e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, necessaria al corretto svolgimento del servizio e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata dell'appalto, attivazione del controllo del servizio tramite gli ausiliari del traffico, in conformità alla normativa vigente, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio), sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.
4. La Giunta Comunale, con le modalità previste dall'ordinamento contabile e dalle disposizioni finanziarie, provvederà annualmente alla determinazione delle tariffe orarie per la sosta a pagamento e degli importi degli abbonamenti.
5. Le tariffe orarie possono essere differenziate nelle diverse zone della città. La tariffa minima corrisponde ad una sosta di 30 minuti che decorrono dal momento in cui è stampato il ticket acquisto dagli appositi dispositivi automatici (parchimetri).
6. Sono previste tariffe agevolate per soste protratte che comprendono l'intera fascia oraria antimeridiana, pomeridiana e serale notturna.
7. Il pagamento della sosta è in vigore nel centro urbano tutti i giorni, con eccezione dei giorni festivi, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00. Le fasce orarie ed i giorni di vigenza dei parcheggi a pagamento sopra indicati possono essere modificati dall'Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale. Negli orari non compresi nelle fasce orarie previste per la tariffazione, la sosta è gratuita.
8. La sosta è consentita nelle aree a pagamento individuate con apposita segnaletica orizzontale tracciata sulla sede stradale a norma del Codice della strada.
9. Qualora il servizio sia gestito in regime di concessione il canone spettante all'Amministrazione comunale deve essere previsto in misura variabile, rapportata alla percentuale degli introiti, come desunti dai parchimetri della ditta concessionaria, (al cui controllo devono provvedere congiuntamente le parti interessate, ditta concessionaria e comune di San Severo, attraverso la trasmissione dei dati in tempo reale) con una percentuale minima del 20% soggetta a rialzo in sede di gara.
10. Il pagamento della sosta può essere temporaneamente sospeso con specifica ordinanza dell'Amministrazione comunale in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni o dell'esecuzione di lavori pubblici o privati che interessano la sede stradale previa comunicazione alla ditta concessionaria.
11. Il servizio di parcheggi pubblici a pagamento non prevede anche la custodia dei veicoli ed esonera da ogni responsabilità per furti e danni sia l'Amministrazione Comunale che il soggetto concessionario.
12. La ditta concessionaria ha l'obbligo di avere la propria sede nel centro urbano, presso cui fornire ogni informazione all'utenza durante le fasce orarie in cui sono operativi i parcheggi a pagamento, in area da concordarsi con il Comando di Polizia Locale.

### Art. 3

#### PAGAMENTO DELLA SOSTA

1. Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
  - a) con ticket emessi dai parchimetri automatici dislocati nelle varie zone di sosta a pagamento;
  - b) mediante, quando attivati, i tagliandi di parcheggio prepagati (cosiddetti "gratta e sosta");
  - c) tramite l'acquisto di abbonamenti;
  - d) con altre modalità consentite dalla tecnologia (tessere elettroniche prepagate, pagamento tramite l'invio di sms, ecc.) purché approvate dall'Amministrazione Comunale e previste dalla convenzione che disciplina la concessione del servizio dei parcheggi a pagamento.
2. Il pagamento della tariffa è previsto per tutti gli autoveicoli (come classificati dall'art. 54 del C.d.s. - Codice della Strada) e per i veicoli con almeno tre ruote (di cui all'art. 53 del C.d.s.).
3. I veicoli che eccedono la misura prevista di un stallo di parcheggio sono soggetti al pagamento della tariffa in proporzione al numero di stalli occupati.
4. I veicoli a due ruote sono obbligati a sostare nelle aree all'uopo destinate dal Comune, e non possono sostare nelle aree a pagamento.

### Art. 4

#### PARCOMETRI

1. I parchimetri previsti per l'acquisizione da parte dell'utenza dei ticket autorizzativi della sosta dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:
  - essere conformi alla normativa vigente e muniti di omologazione del Ministero delle Infrastrutture così come richiesto dal Codice della strada;
  - essere resistenti a condizioni climatiche estreme di freddo e caldo;
  - essere dotati di strutture in acciaio rinforzato con serrature e chiavi di sicurezza; essere alimentati con batterie ricaricabili o pannelli solari senza necessità di allacciamento alla rete elettrica;
  - essere provvisti di indicazioni multilingue per l'utenza;
  - essere dotati di sistemi di illuminazione che consentano all'utenza di facilitare le operazioni di pagamento anche nelle ore serali e notturne;
  - essere idonei a sistemi di pagamento con moneta, con banconote ed eventualmente con bancomat e carte di credito elettroniche;
  - dovranno erogare un ticket in carta con l'indicazione dell'orario di inizio e fine sosta relativo all'importo pagato;
  - avere dispositivi in grado di permettere all'Ente di verificare le somme versate dagli utenti.
2. Il numero dei parchimetri e la loro ubicazione sarà concordato con il Comando di Polizia Locale, cui spetterà di disporre le modifiche più opportune per motivi di viabilità ed armonizzazione con il contesto urbano.

### Art. 5

#### SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

1. L'Amministrazione Comunale assicura la sorveglianza giornaliera delle aree di parcheggio a pagamento direttamente per il tramite della Polizia Locale o attraverso gli ausiliari del traffico dipendenti della ditta concessionaria del servizio.
2. Gli ausiliari del traffico sono nominati ai sensi della normativa vigente in materia, con specifico provvedimento del Sindaco dopo aver svolto con profitto un corso di formazione professionale organizzato dal Comando di Polizia Locale ed a spese della ditta concessionaria.
3. Gli ausiliari del traffico dovranno utilizzare durante il servizio corpetti rifrangenti con la scritta AUSILIARI DEL TRAFFICO.
4. L'esigenza di immediata riconoscibilità per l'utenza stradale degli accertatori delle violazioni relative alla sosta rende necessario che questi siano dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune che deve essere portata in modo ben visibile durante il servizio.
5. Gli ausiliari del traffico accertano e contestano le violazioni previste dal Codice della strada per la mancata esposizione all'interno dei veicoli del ticket o dell'abbonamento che conferma il pagamento della sosta tariffata.
6. Ove la sosta si protragga oltre l'orario per la quale è stata corrisposta la tariffa, gli ausiliari del traffico procederanno a contestare ai trasgressori una violazione amministrativa ai sensi della normativa vigente in materia.
7. La ditta concessionaria dovrà attivare inoltre tutte le procedure per il recupero delle somme relative alla tariffa evasa non corrisposta dai trasgressori, motivando adeguatamente il mancato recupero.
8. Tutti i verbali di violazione redatti dagli ausiliari del traffico dovranno essere consegnati in copia al trasgressore ove presente ed al Comando di Polizia Locale per dar corso alla successiva notificazione.

### Art. 6

#### ESENZIONI DAL PAGAMENTO

1. È consentita la sosta gratuita:
  - a) alle persone invalide, munite del relativo contrassegno, nel caso in cui, al momento del parcheggio, il regolare posto per disabili più vicino, contrassegnato con strisce gialle, risulti occupato;
  - b) ai veicoli appartenenti a Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco ed altri mezzi di emergenza, quando la sosta dipende da cause di servizio;
  - c) ai mezzi di soccorso (ambulanze, auto mediche, ecc.), quando la sosta dipende da cause di servizio;
  - d) ai veicoli dei medici di base limitatamente all'esercizio delle loro funzioni e previa esposizione di apposito avviso all'interno dell'autovettura con la dicitura "medico in visita d'urgenza";
  - e) nei c.d. parcheggi rosa (spazi riservati e gratuiti per le donne in gravidanza e neomamme con un bimbo di età inferiore a 1 anno residenti nel Comune di San Severo);
  - f) ai veicoli delle associazioni di volontariato, limitatamente ai servizi da svolgere;
  - g) ai veicoli delle società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino, limitatamente ai servizi da svolgere e quando la sosta dipende da cause di servizio;
  - h) in caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, stand di vendita, ecc.), il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva alla Polizia Locale (fatte salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio e di norma non eccedere i trenta giorni) e versare al Comune di San Severo un corrispettivo anticipato pari all'importo orario vigente nell'area interessata per il numero di stalli occupati, salvo conguaglio al termine dell'occupazione.



#### Art. 7

##### ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

1. La tariffazione, iva compresa, per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento si articola come segue:

- a) tariffa oraria: € 0,80 /ora. L'importo minimo da inserire nel parcometro è pari a € 0,40;
- b) abbonamento 1/2 giornata: € 2,40 (fascia mattutina o fascia pomeridiana);
- c) abbonamento giornaliero: € 3,60 (fascia mattutina e fascia pomeridiana);
- d) abbonamento settimanale: € 15,00;
- e) abbonamento mensile: € 50,00;
- f) abbonamento annuale: € 500,00.

2. Per i permessi agevolati per residenti e per le altre categorie equiparate si rinvia al successivo art. 9.

3. Le tariffe di cui al presente articolo sono modificate con provvedimento della Giunta comunale.

#### Art. 8

##### PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTI

1. Per l'emissione dell'abbonamento annuale o mensile o settimanale è sufficiente indicare la targa del veicolo e corrispondere la tariffa prevista.

2. L'abbonamento mensile, se acquistato il primo giorno del mese, vale fino all'ultimo giorno del mese stesso, indipendentemente dalla sua durata. Se viene, invece, acquistato nel corso del mese vale per 30 giorni solari.

3. L'abbonamento annuale vale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ovvero, se acquistato nel corso dell'anno, per 12 mesi.

4. Il tagliando di abbonamento deve essere esposto, in modo ben visibile, all'interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto dell'automobile utilizzata, ovvero fissato all'interno del parabrezza.

5. È fatto assoluto divieto di esporre copie degli abbonamenti e, pertanto, l'eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste, fatta salva ogni ulteriore azione da parte della società a tutela dei propri interessi.

6. È consentito l'acquisto di pacchetti di abbonamenti annuali e mensili da parte di enti, uffici pubblici, banche, aziende, ecc., beneficiando di percentuali di sconto crescenti in rapporto al numero di abbonamenti richiesti in base alla seguente tabella:

- a) da 3 a 10,      8 %
- b) da 11 a 20,    12 %
- c) da 21 a 30,    15 %
- d) oltre 30,      20 %.

#### Art. 9

##### PERMESSI A TARIFFA AGEVOLATA

1. I cittadini residenti in una delle vie in cui è prevista la sosta a pagamento hanno diritto alla concessione di un permesso con un sconto del 50% per la sosta (senza limitazione oraria), in ragione di un'autovettura per ogni nucleo familiare residente, senza diritto di riserva del posto e compatibilmente con l'offerta di posti disponibili.

2. Ogni nucleo familiare ha diritto alla concessione di un abbonamento annuale a tariffa agevolata con sconto del 30% per un'altra autovettura di proprietà di un membro del nucleo familiare convivente. Le autovetture successive alla seconda non hanno diritto ad agevolazioni.

3. La sosta dei veicoli dei cittadini in possesso del permesso a tariffa agevolata è consentita esclusivamente nella via di residenza, che viene indicata sul titolo stesso. I veicoli in possesso del permesso a tariffa agevolata che sostino in aree tariffate fuori dalle vie ad essi assegnate hanno l'obbligo di pagare la sosta secondo la tariffa vigente.

4. I permessi a tariffa agevolata devono essere esposti, in modo ben visibile all'interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto dell'automobile utilizzata o fissati all'interno del parabrezza.

5. È fatto divieto assoluto di esporre permessi a tariffa agevolata in copia e, pertanto, l'eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste, fatta salva ogni altra azione da parte del Comune o della società concessionaria a tutela dei propri interessi.

6. Ai cittadini residenti sono equiparati i commercianti ed i liberi professionisti che hanno l'attività commerciale ovvero lo studio professionale in una delle vie in cui è stata istituita la sosta a pagamento di cui al presente regolamento. Per detti soggetti si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

#### Art. 10

##### MODALITÀ DI RILASCIO DEI PERMESSI TEMPORANEI E DEGLI ABBONAMENTI

1. Gli abbonamenti sono rilasciati dai competenti uffici comunali in caso di gestione diretta del servizio o dal concessionario dietro presentazione, in conformità al precedente articolo 9, dei seguenti documenti:

a) patente di guida del proprietario/intestatario/utilizzatore del veicolo;

b) carta di circolazione del veicolo;

c) documentazione che attesti la destinazione e l'utilizzo residenziale e/o commerciale e/o professionale dell'unità immobiliare.

2. Il concessionario è incaricato della tenuta di specifici registri degli abbonamenti concessi e della conservazione della relativa documentazione presentata.

3. Tali registri dovranno essere preventivamente vidimati per ogni singola pagina dal dirigente comunale competente e resi disponibili per i controlli a seguito di richiesta della Polizia Locale.

4. Gli abbonamenti dovranno avere colori diversi da concordare con la Polizia Locale, con riferimento alla loro durata temporale. I contrassegni di abbonamento dovranno riportare l'indicazione della targa del veicolo, il periodo di validità ed essere muniti di un ologramma che riporti lo stemma del comune di San Severo quale elemento di garanzia per l'antifalsificazione.

5. I contrassegni di abbonamento, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, dovranno essere esposti in modo ben visibile sul cruscotto delle autovetture.

6. Analogamente agli abbonamenti il concessionario potrà rilasciare a chi ne fa richiesta tessere elettroniche prepagate la cui tipologia dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale e riportare l'indicazione dello stemma del comune di San Severo quale elemento di garanzia per l'antifalsificazione.

7. Anche per le tessere elettroniche prepagate, al momento del loro rilascio è prevista l'annotazione su appositi registri preventivamente vidimati dal dirigente comunale competente.

8. Per specifiche esigenze di pubblica utilità possono essere rilasciati permessi di sosta temporanea gratuita giornalieri nei parcheggi a pagamento dal Comandante della Polizia Locale previa comunicazione alla ditta concessionaria.

9. L'utente è tenuto a comunicare le variazioni di residenza, domicilio e composizione del nucleo familiare e l'eventuale cessazione dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'abbonamento.

10. L'abbonamento viene rilasciato in favore del veicolo omologato come "autovettura" ovvero "autoveicolo per uso promiscuo" di proprietà del residente o utilizzato dallo stesso in locazione finanziaria (leasing) ovvero altro titolo idoneo, con indicazione della targa indicata nella domanda presentata per la singola unità abitativa.

#### Art. 11

##### NORME DI COMPORTAMENTO

1. All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada e dalla segnaletica stradale appositamente installata, nonché dalle indicazioni fornite dal personale incaricato alla vigilanza. È fatto obbligo agli utenti di lasciare il proprio veicolo nei posteggi a pagamento adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale o del soggetto concessionario.

#### Art. 12

##### RISPETTO DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati acquisiti in forza del presente Regolamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. Il titolare del trattamento, ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, è il Comune di San Severo.

#### Art. 13

##### RINVIO DINAMICO

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla normativa regolante la specifica materia.

#### Art. 14

##### RINVIO - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia.

2. La Giunta comunale è autorizzata a dare esecuzione al presente Regolamento e ad adottare gli atti per quanto dallo stesso non disciplinato.

3. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione, ma l'esecutività dello stesso è differita all'attivazione della procedura di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, se non diversamente previsto e per le parti temporalmente compatibili.

4. Di stabilire che il presente Regolamento, dopo la pubblicazione per 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, sarà inserito nel sito internet istituzionale del Comune al link "Amministrazione Trasparente - Sezione Regolamenti".